

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE E  
INDEBITA PERCEZIONE DEL CONTRIBUTO  
C.D. “DECRETO SOSTEGNI”**

RIFERIMENTI

- Art. 1, DL n. 41/2021
- Circolare Agenzia Entrate 14.5.2021, n. 5/E
- Risposta interpello Agenzia Entrate 8.9.2021, n. 581

IN SINTESI

*Nell'ambito del c.d. “Decreto Sostegni” il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto spettante a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019.*

*In merito a tale contributo l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra l'altro, che le somme derivanti dall'assegnazione / estromissione dei beni immobili non rilevano ai fini dell'individuazione della riduzione del fatturato / corrispettivi.*

*Recentemente la stessa Agenzia ha specificato che alla restituzione del contributo indebitamente percepito, da parte di un contribuente che ha erroneamente conteggiato nel fatturato la fattura relativa all'immobile strumentale estromesso, prima dei predetti chiarimenti, non è applicabile la sanzione dal 100% al 200%.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Come noto, l'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA), con ricavi 2019 non superiori a € 10 milioni, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 (Informativa SEAC [24.3.2021, n. 93](#)).

In merito a tale beneficio, con la Circolare 14.5.2021, n. 5/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti, tra i quali, il fatto che le somme derivanti dall'**assegnazione** di immobili dell'impresa ai soci / **estromissioni non rilevano** ai fini dell'individuazione della riduzione del fatturato / corrispettivi, considerato che



*"l'assegnazione / estromissione dei beni immobili corrisponde, nell'ambito dei rapporti tra soci e società, a una **distribuzione in natura del patrimonio della società stessa**. Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette assegnazioni / estromissioni **non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato** di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni.*

*Alla luce di quanto appena descritto, seppure le operazioni ... in esame siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell'IVA, **gli importi derivanti dall'estromissione / assegnazione dei beni dell'impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato**".*

Con riguardo al **regime sanzionatorio**, il comma 9 dell'art. 1, DL n. 41/2021 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell'art. 25, DL n. 34/2020.

Di conseguenza, per effetto di quanto stabilito dai commi 12 e 14 del citato art. 25, nel caso in cui il contributo sia **in tutto o in parte non spettante**:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
  - della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
  - degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Come precisato nel Provvedimento 23.3.2021 e nella Risoluzione 12.4.2021, n. 24/E, il contribuente che ha percepito il contributo **in tutto o in parte non spettante**, può **restituire spontaneamente** il contributo maggiorato degli interessi e versando le relative sanzioni ridotte previste dal ravvedimento.

Con riferimento all'**errata percezione del contributo** di cui all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **le sanzioni non sono dovute**:

- quando la violazione dipende da **"obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria"** (art. 10, comma 3, Legge n. 212/2000);
- anche nel caso in cui il contribuente, che **abbia già fruito del contributo**, solo **a seguito dei chiarimenti** forniti nella Circolare 21.7.2020, n. 22/E conosca di aver applicato un **comportamento incoerente con gli stessi**.

In tal caso il contribuente che ha percepito il contributo non spettante **restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi**.

Recentemente, con la Risposta 8.9.2021, n. 581, l'Agenzia ha esaminato il caso di un soggetto che ha ottenuto in data 27.4.2021 il contributo di cui al c.d. "Decreto Sostegni", conteggiando nel fatturato 2019 anche la fattura relativa all'estromissione dell'immobile strumentale.

Dopo aver ribadito quanto già specificato nella citata Circolare n. 5/E, in merito alla questione in esame, l'Agenzia conclude affermando che, posto che il chiarimento riguardante l'esclusione dal fatturato **è stato reso successivamente alla percezione del contributo**, il contribuente può restituire il contributo (codice tributo 8128), con i relativi interessi (codice tributo 8130), **senza sanzioni**.

